

# Le Regioni di fronte alla IeFP: Umbria e Sicilia

GIULIO M. SALERNO<sup>1</sup>

## 1. Premessa

Con il presente contributo si conclude la ricerca relativa alle Regioni al voto<sup>2</sup>, ricerca già avviata con riferimento alle Regioni e alle Province Autonome in cui nel 2018 e nel 2019 si sono svolte le elezioni amministrative, e alle Regioni nelle quali il voto amministrativo, già previsto nella prima metà del 2020, è stato posticipato a seguito dell'emergenza sanitaria sulla base di un'apposita disciplina derogatoria<sup>3</sup>. Stavolta si esaminano le discipline vigenti nelle ultime due Regioni da prendere in considerazione, vale a dire l'Umbria e la Sicilia: in Umbria le elezioni regionali si sono svolte nel 2019, mentre in Sicilia il voto per l'Assemblea regionale è previsto nel 2022.

Questa ricerca, in estrema sintesi, prende lo spunto da una fondamentale considerazione: nel quadro complessivo dei rapporti interistituzionali in materia

<sup>1</sup> Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Macerata.

<sup>2</sup> Questa ricerca, più dettagliatamente, si è inizialmente sviluppata nei seguenti contributi: SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Lazio e Lombardia*, in *Rassegna CNOS*, Gennaio-Aprile 2018, n. 1, pp. 125 ss.; SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Molise e Friuli-Venezia Giulia*, in *Rassegna CNOS*, Maggio-Agosto 2018, n. 2, pp. 129 ss.; SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Basilicata, Trentino-Alto Adige (Province Autonome di Bolzano e Trento) e Valle d'Aosta*, in *Rassegna CNOS*, Settembre-Dicembre 2018, n. 3, pp. 111 ss.; SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte e Sardegna*, in *Rassegna CNOS*, Gennaio-Aprile 2019, n. 1, pp. 145 ss.; SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Campania, Liguria e Marche*, in *Rassegna CNOS*, Gennaio-Aprile 2020, n. 1, pp. 123 ss.; e SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Puglia, Toscana e Veneto*, in *Rassegna CNOS*, Maggio-Agosto 2020, n. 2, pp. 141 ss. Infine, si ricorda che si è proceduto ad una prima pubblicazione di carattere complessivo, cui si rinvia anche per le prime considerazioni di sintesi circa l'elevato grado di "incoerenza" tra i modelli territoriali della IeFP e le disposizioni di carattere unitario poste dal D.lgs. n. 61/2017; si veda, SALERNO G.M., *L'Istruzione e la Formazione Professionale tra regionalismo e unitarietà. Una prima analisi*, Rubbettino, 2019, in specie pp. 79 ss.

<sup>3</sup> Circa il rinvio delle elezioni regionali, a seguito della proroga della durata degli organi elettivi a cinque anni e tre mesi, si veda l'art. 1, comma 1, lett. b del Decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante "*Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*", così come modificato dalla Legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59.

di IeFP, sussistono nello stesso tempo, da un lato, le istanze di pluralismo e di autonomia territoriale che sono rappresentate dalle Regioni (e dalle Province Autonome) quali Enti costituzionalmente competenti; e, dall'altro lato, le esigenze di unitarietà che sono manifestate dagli organi di livello nazionale mediante l'adozione di apposite indicazioni normative di carattere unitario che, sempre per volontà della Costituzione, hanno il compito di guidare ed indirizzare l'autonomia decisionale delle Regioni (e delle Province Autonome) nella rispettiva disciplina della IeFP.

Tra tali indicazioni di carattere unitario spiccano, innanzitutto, le norme generali sull'Istruzione professionalizzante, che costituiscono, per così dire, il "minimo comun denominatore" rispetto al legittimo determinarsi dell'assetto pluralistico dei modelli territoriali di IeFP che le Regioni (e le Province Autonome) possono legittimamente sviluppare in nome della rispettiva autonomia costituzionalmente garantita.

Allora, anche con riferimento alla IeFP, va tenuta in considerazione l'esistenza delle norme aventi la finalità di tutelare tali esigenze di carattere unitario, norme che, sulla base di specifiche competenze attribuite dalla Costituzione allo Stato, sono pertanto abilitate a definire l'assetto giuridico-prescrittivo per così dire strutturale, essenziale, irrinunciabile ed inviolabile della IeFP su tutto il territorio nazionale. Più esattamente si tratta, ricordando qui un'importante pronuncia della Corte costituzionale in materia di istruzione, delle «[...] disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio di istruzione»<sup>4</sup>.

Più precisamente, a questo proposito vanno considerate quelle «norme generali dell'istruzione»<sup>5</sup> che sono dettate dalle leggi dello Stato in materia di Istruzione professionalizzante e che, proprio nella misura in cui concernono e coinvolgono la IeFP, vincolano e condizionano l'autonomia spettante alle singole Istituzioni territoriali – Regioni a Statuto Ordinario, Regioni a Statuto Speciale, e Province Autonome di Trento e Bolzano – nella definizione prescrittiva del rispettivo modello di IeFP.

<sup>4</sup> Si veda la Sentenza n. 200 del 2009.

<sup>5</sup> Si veda, in primo luogo, l'art. 117, comma 2, lett. n, Cost., ove, in particolare, si prevede che spetta allo Stato la legislazione esclusiva nella materia relativa alle "norme generali sull'istruzione". E poiché, come risulta da quanto prescritto nell'art. 117, comma 3, Cost., la IeFP è un settore oggettualmente rientrante nella materia dell'istruzione, è evidente che le norme generali sull'istruzione concernono anche l'Istruzione e Formazione Professionale in quanto istruzione professionalizzante.

Dunque, tutto ciò premesso, ne discende che è interessante analizzare la disciplina prescritta nelle Regioni e nelle Province Autonome al fine di individuare quali siano i punti di contatto con le predette norme generali sull'Istruzione professionalizzante concernenti anche la leFP, o – diversamente – quali siano le lacune o le divergenze e contraddizioni tuttora persistenti. In tal modo si possono delineare, con significativa precisione contenutistica, le specifiche questioni problematiche che devono essere affrontate con più urgenza in materia di leFP, e quindi le tematiche ancora aperte rispetto alle quali è opportuno sollecitare l'intervento degli organi legislativi delle Regioni e delle Province Autonome.

Va aggiunto, poi, che la presente indagine non considera tutte le vigenti norme generali sull'Istruzione professionalizzante che concernono anche la leFP. Si è scelto, infatti, di assumere, come parametro dell'analisi, le norme generali sull'Istruzione professionalizzante che, proprio in tema di leFP, sono di più recente definizione, quelle cioè che sono state dettate con il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, relativo alla "[...] revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale". In tal modo si potrà verificare, il grado di coerenza – ovvero, se prevalente, di incoerenza – tra le statuizioni legislative che rappresentano le più recenti disposizioni poste a livello nazionale in relazione all'Istruzione professionalizzante ed in particolar modo alla leFP, e la specifica disciplina vigente a livello territoriale nelle Regioni e nelle Province Autonome.

Le ragioni che hanno condotto a circoscrivere, in questa prima fase della ricerca, il parametro dell'indagine, sono presto dette. La presente analisi, infatti, non ha finalità puramente teoriche, ma si propone uno scopo principalmente pratico-operativo: fornire un obiettivo e dettagliato resoconto sul rapporto tra i modelli territoriali (regionali e provinciali) di leFP prescritti nelle realtà istituzionali, e le più recenti normative che tratteggiano la configurazione minima, essenziale ed unitaria, e dunque in tal senso imprescindibile e condizionante, della leFP quale specifico sistema di Istruzione professionalizzante nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione. Mediante tale confronto, si intende conclusivamente fornire una sorta di promemoria, per quanto possibile concretamente utile, in cui indicare gli aspetti di ciascun modello territoriale di leFP che richiedono maggiormente l'interessamento e l'azione innovatrice dei legislatori – e degli amministratori – regionali neo-eletti o in via di rinnovo. Ed è presumibile che, proprio perché si trovano nella prima fase del loro mandato, queste pubbliche autorità non possano non essere particolarmente interessate ad avere idonea e giustificata consapevolezza sulle questioni più rilevanti ed urgenti da affrontare nel corso delle consiliature che saranno avviate o che sono state appena avviate.

## 2. Il parametro dell'indagine

Occorre, adesso, precisare il parametro della presente indagine, cioè quali siano le norme generali sull'Istruzione professionalizzante ricavabili dal Decreto legislativo n. 61/2017 e riferibili anche alla leFP. Tali norme, a ben riflettere, possono essere classificate in due distinte categorie: le *"norme generali sui sistemi di Istruzione professionalizzante"*, che definiscono in modo complessivo i connotati strutturali e relazionali dell'intero complesso delle attività di Istruzione professionalizzante in Italia, e che dunque sono riferibili anche alla leFP in quanto, come detto, quest'ultima è, per volontà della Costituzione stessa, parte costitutiva della più ampia materia dell'"Istruzione"; e le *"norme generali sul sistema leFP"*, che concernono direttamente e specificamente l'articolazione, l'organizzazione e il funzionamento del sistema della leFP.

Questa classificazione, a nostro avviso, non solo è giuridicamente significativa, ma, soprattutto, è concretamente utile per il legislatore regionale che intenda rinnovare o, qualora mancante, adottare, finalmente, la necessaria disciplina in materia di leFP. Infatti, la prima categoria, quella cioè concernente "i sistemi di Istruzione professionalizzante", comprende le norme che orientano e guidano l'assetto complessivo del sistema regionale di istruzione e formazione, anche nella parte in cui si disciplinano le connessioni tra il sistema della leFP ed il sistema dell'istruzione scolastica, ivi comprese, quindi, le relazioni (ad esempio, i "racordi" e i "passaggi") con l'altro sistema di Istruzione professionalizzante, ovvero la IP. Dal canto suo, poi, la seconda categoria di norme generali, quella cioè concernente il "sistema leFP", comprende le norme generali sull'Istruzione professionalizzante che orientano la disciplina regionale nella parte in cui si affronta in modo specifico il sistema della leFP, ovvero, ad esempio, la regolamentazione dei relativi percorsi formativi, l'accreditamento delle istituzioni formative autorizzate ad erogare i percorsi, la filiera verticale dell'offerta, e così via. Nel complesso, dall'esame del Decreto legislativo n. 61/2017 sono ricavabili, come vedremo più dettagliatamente nell'analisi che sarà svolta tra poco, dodici norme generali sull'Istruzione professionalizzante, di cui, in particolare, sei qualificabili come *"norme generali sui sistemi di Istruzione professionalizzante"*, e le restanti sei qualificabili come *"norme generali sul sistema leFP"*.

## 3. L'oggetto dell'analisi: la disciplina in materia di leFP nelle Regioni Sicilia e Umbria

In questa sede, in relazione alle Regioni qui interessate, cioè Sicilia e Umbria, si intende analizzare, per ciascuna delle predette norme generali sull'Istru-

zione risultanti dal D.lgs. n. 61/2017 e riferibili alla leFP, la disciplina vigente in tema di leFP al fine di verificare se sussista in modo palese la necessità di correggere, e dunque di modificare o sostituire quanto già disposto nella legislazione regionale in modo da rimuovere evidenti contraddizioni rispetto ai principi di carattere unitario, o, comunque, se sussista la più limitata – ma sempre rilevante – esigenza di integrare la disciplina regionale in modo da renderla pienamente coerente con le innovazioni introdotte dai predetti principi di carattere unitario. Se entrambe tali esigenze non saranno accertate, vorrà dire che la disciplina regionale vigente sarà risultata compatibile, corrispondente e coerente in riferimento alle singole norme generali sull'Istruzione poste dal D.lgs. n. 61/2017 in relazione alla leFP.

Va rilevato, in via generale, che entrambe le Regioni sono dotate di un'apposita legge in tema di Istruzione e Formazione Professionale, così adempiendo correttamente all'esercizio delle competenze loro spettanti in relazione a tale materia. Per di più, in entrambi i casi la disciplina legislativa vigente è assai recente, e dunque ampiamente successiva all'entrata in vigore del D.lgs. n. 61/2017. Più nel dettaglio, nel caso della Sicilia la normativa, del tutto innovativa rispetto alla previgente disciplina che risale al 1976 (vedi la Legge della Regione Sicilia 6 marzo 1976, n. 24) e che è stata integralmente abrogata, è stata approvata alla fine del 2019. Mentre, nel caso dell'Umbria, nel luglio del 2020 sono state approvate rilevanti modifiche innovative rispetto alla Legge n. 30 che dal 2013 regola la leFP.

Per quanto concerne, più esattamente, la Sicilia, si tratta della Legge 14 dicembre 2019, n. 23, relativa alla "Istituzione del sistema regionale della formazione professionale". Questa Legge, come si evince dall'art. 1, comma 1, è stata approvata dalla Regione in virtù delle competenze complessivamente derivanti, in materia di leFP, dal combinato disposto "dell'articolo 117 della Costituzione, terzo e quarto comma, e dell'articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", cioè in virtù di quella cosiddetta clausola di salvaguardia che ha consentito alle Regioni ad Autonomia Speciale – come, per l'appunto, la Sicilia – di acquisire le competenze ulteriori, ovvero distinte da quelle già loro spettanti sulla base dei rispettivi statuti, che con la riforma costituzionale del 2001 sono state attribuite alle Regioni ad Autonomia Ordinaria. E tra tali competenze, come noto, spicca proprio la leFP, che dunque, in base alla predetta clausola, è divenuta materia spettante anche a tutte le Regioni a Statuto Speciale, al di là di quanto espressamente previsto nei rispettivi statuti.

Per quanto riguarda l'Umbria, essa si è dotata nel 2013, e dunque con qualche anno di ritardo rispetto all'entrata a regime della leFP, di un'apposita disciplina legislativa in materia di leFP. È stata così approvata la Legge 23 dicembre 2013, n. 30, recante la "Disciplina del sistema regionale di istruzione e forma-

zione professionale”, poi modificata in alcuni punti con la Legge n. 20/2017 e la Legge n. 1/2018. Poi, recentemente, come sopra accennato, questa Legge è stata recentemente oggetto di una profonda rivisitazione, con numerose innovazioni, abrogazioni ed integrazioni che sono state apportate mediante la Legge 16 luglio 2020, n. 6, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale)”. Con quest’ultimo intervento, tra l’altro, sono stati rimossi alcuni rilevanti ostacoli che impedivano il corretto svolgimento dei percorsi di IeFP, e si sono introdotte prescrizioni, come vedremo, finalmente coerenti con le norme generali stabilite a livello nazionale. Dunque, in questa sede si procederà all’analisi della normativa vigente, risultante dalla Legge n. 30/2013 così come, in particolare, modificata dalla Legge n. 6/2020.

Proprio considerato il fatto che le discipline legislative vigenti in entrambe le Regioni sono il frutto di interventi assai recenti, sarà dunque interessante verificare se, ed in quale misura, in queste Regioni qui in oggetto si sia tenuto adeguatamente conto delle norme generali sull’Istruzione professionalizzante poste dal D.lgs. n. 61/2017, ormai entrato in vigore da tre anni.

#### **4. L’analisi relativa alle norme generali sui sistemi di istruzione professionalizzante**

Iniziamo quindi l’indagine sulle discipline delle Regioni Sicilia e Umbria analizzando le predette discipline in relazione alle “norme generali sui sistemi di istruzione professionalizzante” che risultano dal Decreto legislativo n. 61/2017 e che concernono anche la IeFP. Dunque, in questa sede non si prenderanno in considerazione quelle ulteriori norme generali sull’Istruzione professionalizzante che il predetto Decreto legislativo ha introdotto con esclusivo riferimento al sistema della IP, e che dunque non coinvolgono, neppure indirettamente, la IeFP.

Le singole norme generali “sui sistemi” saranno qui sinteticamente riportate (anche con l’espressa indicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 61/2017 da cui sono ricavabili) e, in relazione a ciascuna di essa, sarà indicata sinteticamente la disciplina prescritta (di norma a livello legislativo, e, ove mancante, negli atti di provenienza amministrativa) nelle predette Regioni, evidenziando gli eventuali punti di distanza o di contrasto più rilevanti, e segnalando, conseguentemente, l’opportunità di integrazione o di correzione, così come l’auspicabile introduzione di una nuova disciplina legislativa, al fine di assicurare piena ed effettiva coerenza rispetto alla norma generale medesima.

Da ultimo, si segnala che, al termine di ciascun aspetto affrontato, l’esito

dell'analisi della disciplina degli Enti territoriali sarà sintetizzato mediante l'impiego di alcune sigle. Più esattamente, sarà indicata con la sigla "OK" la coerenza della disciplina prescritta a livello territoriale rispetto alla norma generale; sarà indicata con la sigla "INT" l'opportunità di procedere alla sola integrazione della disciplina territoriale qualora quest'ultima sia risultata, per qualche aspetto rilevante, lacunosa od omissiva rispetto alla norma generale; e, infine, sarà indicata con la sigla "COR" l'opportunità di procedere anche alla correzione della vigente disciplina territoriale qualora quest'ultima sia risultata, sempre per taluni aspetti rilevanti, contrastante o contraddittoria rispetto alla norma generale. Laddove, infine, nella disciplina regionale si accertasse la totale mancanza di una qualunque indicazione prescrittiva collegata alla norma generale, sarà utilizzata la sigla "MAN". Tali sigle saranno precedute da una lettera che indica la tipologia della fonte normativa che è oggetto dell'analisi qui compiuta. Poiché in questa sede l'analisi ha per oggetto sempre discipline poste con atto legislativo, sarà premessa la lettera "L" (nei precedenti studi, invece, allorché mancava del tutto una legge regionale in tema di IeFP e l'analisi ha avuto per oggetto regolazioni risultanti da provvedimenti adottati con atti amministrativi, è stata premessa la lettera "P"). Con il ricorso alle predette indicazioni sintetiche, in definitiva, si intende rendere ancor più chiaro ed evidente quali siano gli aspetti della vigente disciplina regionale relativa alla IeFP in ordine ai quali è auspicabile un intervento attivo ed innovativo da parte dei titolari degli Organi di governo nelle Regioni qui in esame.

#### 4.1. La contemporanea presenza di due sistemi distinti di istruzione professionalizzante, IeFP e IP

**La norma generale:** all'interno del "sistema educativo di istruzione e formazione" sono contemporaneamente presenti e distinti due sistemi di Istruzione professionalizzante, il "sistema dell'istruzione e formazione professionale" (IeFP), e il "sistema dell'istruzione professionale" (IP) (vedi art.1, comma 4, art. 2, comma 1, e art. 7, comma 1, D.lgs. n. 61/2017).

*Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019, pur non contenendo una disposizione esplicitamente corrispondente con la norma generale, si ispira a quest'ultima, in quanto tiene sempre fermo il principio della distinzione tra il sistema formativo e quello scolastico. Si vedano, ad esempio, i distinti riferimenti ai due sistemi educativi che sono presenti nell'art. 2, comma 1, lett. f), nell'art. 3, comma 1, lett. l) e lett. p), nell'art. 4, comma 8 e comma 11, nell'art. 6, comma 3 e comma 4. Dunque la vigente normativa regionale risulta sostanzialmente coerente con la norma generale. L-OK*

*Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente modificata dalla Legge n. 6/2020, fa riferimento, in via generale, al Decreto legi-*

slativo n. 61/2017 – espressamente indicato nell'art. 1, comma 2 – quale fonte di base del “sistema regionale dell'istruzione e formazione”. Inoltre, in più punti si richiama implicitamente la distinzione tra il sistema scolastico e il sistema della leFP. Ad esempio nell'art. 1, comma 2 bis, lett. b (come modificato dalla Legge n. 6/2020), la libertà di scelta educativa, che è garantita dalla Legge regionale, si riferisce adesso soltanto agli “studenti che frequentano gli istituti di istruzione e gli organismi di formazione ricompresi nel sistema regionale di istruzione e formazione”. O ancora nell'art. 1, comma 2 bis, lett. c) (come modificato dalla Legge n. 6/2020), dove si distingue adesso tra “dispersione scolastica” e “dispersione formativa”. O ancora, occorre tenere conto sia della modifica dell'art. 5, comma 1, lett. a (ove, a seguito della Legge n. 6/2020, si sono soppresse le disposizioni precedentemente vigenti che richiedevano il primo anno di frequenza presso un istituto professionale di Stato, e poi prevedevano che la qualifica professionale potesse essere ottenuta con la frequenza del secondo e terzo anno o presso gli Istituti Professionali di Stato oppure presso i CFP accreditati), sia dell'abrogazione dell'art. 5, comma 8 (sempre ad opera della Legge n. 6/2020) là dove si prevedeva che “l'offerta formativa triennale della leFP rivolta ai giovani in uscita dal primo ciclo di istruzione (...) si aggiunge ed integra l'offerta formativa scolastica di secondo grado”. O ancora, occorre considerare l'abrogazione dell'art. 5, comma 4 – abrogazione sempre disposta con la Legge n. 6/2020 –, là dove si prevedeva che le istituzioni formative dovessero assicurare il passaggio dai “[...] percorsi di istruzione ai percorsi dell'istruzione e formazione professionale e viceversa, anche mediante iniziative didattiche e di accompagnamento che prevedono percorsi formativi flessibili comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle competenze”. In tal modo, anche tenuto conto dell'espressa soppressione della “Conferenza” che aveva rilevanti compiti influenti sulla programmazione regionale e che vedeva compresenti i rappresentanti degli Istituti Professionali, dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli organismi di Formazione Professionale accreditati – già prevista dai commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 5, sempre abrogati dalla recente Legge n.6/2020 –, e della corrispondente introduzione del principio secondo cui la Giunta regionale, ai fini della predisposizione del Piano dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica in Umbria, “[...] assicura la concertazione e il coordinamento tra tutti i soggetti del sistema regionale di cui all'art. 3” (ovvero tra gli organismi accreditati e gli Istituti Professionali statali “in regime di sussidiarietà”; vedi il nuovo art. 5, comma 4, introdotto con la Legge n. 6/2020), e seppure rimanga ancora presente l'inciso secondo cui i predetti soggetti “[...] operano in modo integrato e complementare” (vedi art. 3, comma 2, che è rimasto inalterato), la precedente visione appare correttamente superata e dunque la normativa regionale risulta sostanzialmente coerente con la norma generale. **L-OK**



## 4.2. La diversa identità e la pari ordinazione dei due sistemi di istruzione professionalizzante, leFP e IP

**La norma generale:** i due sistemi di Istruzione professionalizzante, leFP e IP, hanno “diversa identità” (art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 61/2017), e allo stesso tempo sono pariorinati in quanto dotati di “pari dignità” (vedi art. 7, comma 3, D.lgs. n. 61/2017).

*Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019, richiama la specifica identità del sistema della leFP rispetto al sistema scolastico, ad esempio, nell'art. 4, comma 1, là dove si prescrive che “1. I percorsi di formazione professionale di durata triennale nei quali si realizza il diritto-dovere alla formazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si propongono il fine comune di promuovere la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, incrementandone la capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale e potenziandone le competenze e le abilità, nonché l'attitudine all'uso delle nuove tecnologie e la conoscenza di una lingua europea, oltre l'italiano, in coerenza con il profilo formativo. Essi prevedono l'acquisizione di una qualifica di III livello EQF e contribuiscono attivamente al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica. Tali percorsi, cui possono accedere gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado, sono preferibilmente realizzati nell'ambito di sistemi di apprendimento duali di alternanza scuola/lavoro, con particolare riferimento alle esperienze in azienda, o in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'articolo 43 del Decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81”. O ancora, nell'art. 6, comma 2, là dove si prescrive che “I percorsi di leFP offrono una didattica progettuale, una valutazione per competenze, conoscenze e abilità, nonché specifiche attività laboratoriali”. Circa la distinzione tra i due sistemi, mentre nell'art. 3, comma 1, lett. l), si prescrive che, tra gli obiettivi della Regione, vi è quello di “l) favorire l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, anche attraverso le procedure connesse al riconoscimento delle competenze formali, informali e non formali”, viceversa nell'art. 5, comma 4, si fa riferimento non all'integrazione, bensì alla “connessione fra il sistema dell'istruzione scolastica e quello dell'istruzione e formazione professionale”. Inoltre, il richiamo alla parità concerne soltanto la “parità di trattamento (...), mutuo riconoscimento nella selezione degli enti attuatori e la relativa assegnazione dei finanziamenti” (art. 3, comma 1, lett.q), e non anche, in senso più complessivo, i rapporti tra il sistema della formazione e quello scolastico. Per tali motivi, dunque, per questi specifici aspetti la disciplina regionale andrebbe opportunamente integrata e corretta. **L-COR***

*Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente modificata dalla Legge n. 6/2020, prescrive “[...] la pari dignità dell'istruzione e*

della formazione professionale, soprattutto al fine di differenziare e valorizzare la pluralità delle offerte e delle metodologie formative, con particolare attenzione alle fasce a maggior rischio di dispersione scolastica e formativa, e di rispondere alle caratteristiche personali e ai diversi stili di apprendimento dei giovani” (art. 1, comma 2 bis, lett. c, come introdotto dalla l. 6/2020). La vigente disciplina legislativa regionale, dunque, è coerente con la norma generale. **L-OK**

### 4.3. Il quinto anno della IP strutturato per l’acquisizione dei crediti relativi alla IFTS

**La norma generale:** il quinto anno della IP è strutturato dalle istituzioni scolastiche “in modo da consentire (...) di maturare i crediti per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni” (vedi art. 4, comma 5, D.lgs. n. 61/2017).

*Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019, prescrive che “Con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera e), l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale regolamenta, con proprio decreto, le modalità per lo svolgimento dell’anno integrativo di quanti, in possesso del IV livello di certificazione EQF, intendano conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado o accedere ai corsi ITS.”. Per questo specifico aspetto, la disciplina legislativa regionale, dunque, pur non contraddicendo la norma generale, va opportunamente integrata. **L-INT***

*Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente modificata dalla Legge n. 6/2020, circa gli IFTS prescrive che “In applicazione della disciplina nazionale i diplomi professionali conseguiti al termine del percorso di durata quadriennale costituiscono titolo per l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, previa frequenza di apposito corso di studio annuale, consentono di sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’università, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori (ITS)”(art. 5, comma 2; articolo rimasto inalterato). Per questo specifico aspetto, la disciplina legislativa regionale, dunque, pur non contraddicendo la norma generale, va opportunamente integrata. **L-INT***

### 4.4. Il raccordo tra IP e IeFP mediante la Rete nazionale delle scuole professionali

**La norma generale:** il sistema della IP è raccordato con quello della IeFP mediante la “Rete nazionale delle scuole professionali” avente funzioni di monitoraggio e di valutazione, e che accomunerà – in base alle norme che saranno

dettate con Decreto ministeriale approvato previa intesa in sede di Conferenza Unificata con le Regioni e gli Enti locali – le Istituzioni educative che fanno parte dei due sistemi, da un lato, le scuole della IP, e, dall'altro lato, le Istituzioni formative accreditate della IeFP (vedi art. 7 D.lgs. n. 61/2017).

*Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019 non contiene una corrispondente e coerente disposizione, e dunque la disciplina legislativa vigente va opportunamente integrata. L-INT*

*Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente modificata dalla Legge n. 6/2020, non contiene una corrispondente e coerente disposizione, e dunque la disciplina legislativa vigente va opportunamente integrata. L-INT*

#### 4.5. I passaggi tra IP e IeFP regolati mediante i criteri generali stabiliti dal D.lgs. 61/2017 e un apposito Accordo Stato-Regioni

**La norma generale:** i due sistemi di Istruzione professionalizzante (IP e IeFP) sono affiancati e collegati mediante opportuni "passaggi" che sono regolati dai "criteri generali" dettati dal Decreto legislativo stesso e che saranno disciplinati, nelle singole "fasi", da un apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (vedi art. 8, commi 1 e ss., D.lgs. n. 61/2017).

*Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019 prescrive che "1. Le competenze da acquisire da parte degli allievi nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 4 si riferiscono, di norma e salvo diverse disposizioni di legge, alle qualifiche contenute nel repertorio delle qualificazioni della Regione. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito dalle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di formazione professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché della certificazione delle stesse di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29. La Regione adotta, altresì, appositi provvedimenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze formali, informali e non formali" (art. 5, comma 1); e poi richiama i "passaggi tra sistema d'istruzione e formazione professionale" soltanto in ordine agli argomenti sui quali l'Assessore competente deve relazionare l'Assemblea legislativa in sede di monitoraggio (art. 19, comma 1, lett. c, circa la "creazione delle condizioni per agevolare" i predetti passaggi). Pertanto la disciplina legislativa regionale va opportunamente integrata. L-INT*

*Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente modificata dalla Legge n. 6/2020, prescrive che "3. La Regione favorisce i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e di istruzione e formazione profes-*

sionale e viceversa di cui all'articolo 8 del d.lgs. 61/2017, con le modalità stabilite dall'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 10 maggio 2018, recepito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica del 22 maggio 2018" (art. 5, comma 3, come modificato dalla Legge n. 6/2020). La vigente disciplina legislativa regionale, dunque, è coerente con la norma generale. **L-OK**

#### 4.6. I diplomi della IP e le qualifiche e i diplomi della IP come titoli di studio correlati nel Repertorio nazionale

**La norma generale:** i diplomi di Istruzione Professionale e le qualifiche e i diplomi della IeFP sono qualificati come "[...] titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13" (art. 8, comma 8, D.lgs. n. 61/2017)

*Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019 prescrive che "1. Al sistema regionale della formazione professionale afferiscono i seguenti percorsi: a) percorsi di istruzione e formazione professionale, di durata non inferiore a 3 anni, in adempimento al diritto-dovere alla formazione per il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo" (art. 2, comma 1, lett. a); e che "3. I percorsi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, garantiscono il rispetto delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario" (art. 5, comma 3); e che il sistema regionale di certificazione deve "c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali" (art. 16, comma 2, lett. c); ed infine precisa che la qualifica triennale "Fa riferimento al repertorio delle qualifiche professionali IeFP e al repertorio dei profili professionali regionali (art. 5, comma 2, lett. a). Pertanto la disciplina legislativa regionale, facendo anche rinvio al Repertorio nazionale, appare sostanzialmente coerente con la norma generale. **L-OK***

*Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente modificata dalla Legge n. 6/2020, non affronta questo aspetto. Dunque, la disciplina legislativa vigente va opportunamente integrata. **L-INT***

### 5. L'analisi relativa alle norme generali sul sistema IeFP

Passiamo adesso all'analisi della disciplina vigente nelle Regioni Sicilia e Umbria in relazione alle "norme generali sul sistema IeFP", che sono desumibili dal Decreto legislativo n. 61/2017 e che sono direttamente riferibili alla IeFP

in quanto concernono l'articolazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività poste in essere nel sistema della IeFP, quale specifico sistema di Istruzione professionalizzante.

## 5.1. L'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione mediante la IeFP

**La norma generale:** la IeFP concorre all'assolvimento del diritto-dovere all'Istruzione e Formazione (art. 2, comma 1).

*Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019 prescrive che "1. Al sistema regionale della formazione professionale afferiscono i seguenti percorsi: a) percorsi di istruzione e formazione professionale, di durata non inferiore a 3 anni, in adempimento al diritto-dovere alla formazione per il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo" (art. 2, comma 1, lett. a).; ribadisce che nei percorsi di Formazione Professionale di durata triennale "si realizza il diritto-dovere alla formazione" (art. 4, comma 1); e infine precisa che i percorsi in questione sono i "percorsi dell'obbligo formativo/diritto-dovere all'istruzione e formazione" (art. 4, comma 6, lett. a), concetto ripetuto là dove si prescrive "1. I percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo sono finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione". (art. 6, comma 1). La vigente disciplina legislativa regionale, dunque, per quanto richiami anche il "diritto-dovere alla formazione" e non soltanto il "diritto-dovere all'istruzione e formazione", appare sostanzialmente coerente con la norma generale. **L-OK***

*Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente modificata dalla Legge n. 6/2020, nell'art. 2, comma 2 – nel testo sin dall'inizio vigente e dunque non modificato dall'ultima Legge – prescrive che "2. Il sistema regionale opera al fine di: a) garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione". La vigente disciplina legislativa regionale, dunque, è coerente con la norma generale. **L-OK***

## 5.2. Il diritto di scelta tra IeFP e IP dopo la scuola secondaria di primo grado

**La norma generale:** agli studenti che terminano la scuola secondaria di primo grado è garantito il diritto di scelta tra i percorsi offerti dai due sistemi di Istruzione professionalizzante, IP e IeFP, in quanto ciascun allievo "può scegliere" tra quelli quinquennali della IP, e quelli triennali e quadriennali della IeFP "[...] realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano" (vedi art. 2, comma 1, D.lgs. n. 61/2017).

*Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019 prescrive che ai percorsi*

triennali della IeFP “possono accedere gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado” (art. 4, comma 1). La vigente disciplina legislativa regionale, dunque, per quanto non richiami anche il diritto di scegliere i percorsi quinquennali di IP, “diritto-dovere alla formazione”, appare sostanzialmente coerente con la norma generale. **L-OK**

Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente modificata dalla Legge n. 6/2020, prescrive che “1. Il sistema regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e degli specifici accordi e intese sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevede: a) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all’articolo 17, comma 1 del d.lgs. 226/2005 presso gli organismi di formazione professionale accreditati rivolti a giovani in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo” (art. 5, comma 1, lett. a, come modificato dalla legge n. 6/2020). La vigente disciplina legislativa regionale, dunque, per quanto non richiami anche il diritto di scegliere i percorsi quinquennali di IP, “diritto-dovere alla formazione”, è coerente con la norma generale. **L-OK**

### 5.3. Il diritto di scelta tra il quarto anno della IeFP e il quarto anno della IP dopo la qualifica della IeFP

**La norma generale:** dopo la qualifica triennale della IeFP è garantito il diritto di scelta allo studente che “[...] può chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale (...) oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche che presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 2006” (art. 8, comma 7, D.lgs. n. 61/2017).

Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019 prescrive che “2. I percorsi post qualifica che consentono l’acquisizione ed il conseguimento del diploma professionale, di cui alla lettera b) comma 1 dell’articolo 2, sono interventi formativi rivolti agli utenti in possesso della qualifica triennale e finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di IV livello EQF. Tali percorsi sono rivolti a ragazzi e/o adulti che, avendo già ottenuto una qualifica professionale, intendono approfondire le proprie conoscenze e capacità nel settore professionale di loro interesse e hanno generalmente la durata di un anno” (art. 4, comma 2). Tenuto conto del fatto che tali percorsi abbiano “generalmente” durata annuale, e considerato che non richiama anche il diritto di scegliere il quarto anno della IP, la disciplina regionale vigente va opportunamente integrata e corretta. **L-COR**

Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente modificata dalla Legge n. 6/2020, prescrive “1. Il sistema regionale, nel rispetto

della normativa statale vigente e degli specifici accordi e intese sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevede: a) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1 del d.lgs. 226/2005 presso gli organismi di formazione professionale accreditati rivolti a giovani in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo" (art. 5, comma 1, lett. a, come modificato dalla Legge n.6/2020); e che il sistema regionale prevede anche i "b) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1 del d.lgs. 226/2005, presso gli organismi di formazione professionale accreditati di cui all'articolo 3, nell'ambito del sistema duale di cui agli articoli 41 e 43 del d.lgs. 81/2015 e dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 24 settembre 2015, rivolti a giovani in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo" (art. 5, comma 1, lett. b, come modificato dalla Legge n. 6/2020). Tenuto conto del fatto che non si richiama anche il diritto di scegliere il quarto anno della IP, la disciplina regionale vigente va opportunamente integrata. **L-INT**

## 5.5. L'istituzione del corso annuale per l'esame di Stato a favore degli studenti con il diploma professionale della IeFP

**La norma generale:** a favore degli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di IeFP e che intendono sostenere l'esame di Stato, le Regioni devono realizzare, a proprie spese (ivi compresi gli oneri per le Commissioni nominate dal MIUR), appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato; inoltre si prevede che, con apposite intese tra le singole Regioni e il MIUR, siano definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi annuali "[...] in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel sistema della istruzione e formazione professionale" (art. 14, comma 3, D.lgs. n. 61/2017).

*Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019 prescrive che "4. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera e), l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale regolamenta, con proprio decreto, le modalità per lo svolgimento dell'anno integrativo di quanti, in possesso del IV livello di certificazione EQF, intendano conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado o accedere ai corsi ITS" (art. 4, comma 4). La disciplina legislativa regionale, dunque, va opportunamente integrata e corretta. **L-COR.***

*Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente modificata dalla Legge n. 6/2020, prescrive che " 2. In applicazione della disciplina nazionale. i diplomi professionali conseguiti al termine del percorso di durata quadriennale costituiscono titolo per l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, previa frequenza di apposito corso di studio annuale, consentono di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori (ITS)" (art. 5, comma 2, nel testo originario non modificato dall'ultima Legge). Tenuto conto della mancanza della normativa su alcuni aspetti rilevanti (ovvero in relazione alla questione delle spese a carico delle Regioni, e circa le intese tra Regione e Ministero), la disciplina regionale va opportunamente integrata in senso corrispondente con la norma generale. **L-INT***

### 5.5. I percorsi di IeFP sono erogati dalle Istituzioni formative accreditate e, in via sussidiaria, dagli Istituti Professionali, sempre previo accreditamento regionale

***La norma generale:** i percorsi triennali e quadriennali di IeFP sono realizzati dalle "[...] istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalla Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226" (art. 2, comma 1, lett. b), e, in via sussidiaria, dalle "istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale (...) previo accreditamento regionale" (art. 4, comma 4).*

*Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019 prescrive che "1. Fanno parte del sistema regionale della formazione professionale gli enti ed organismi pubblici e privati accreditati che svolgano attività e percorsi di formazione di cui all'articolo 2, nonché, in applicazione del regime di sussidiarietà, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado professionali" (art. 13, comma 1), e disciplina dell'accREDITAMENTO prevedendo che "1. I criteri e i requisiti per l'accREDITAMENTO necessari ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 13, ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono disciplinati con regolamento di attuazione da adottarsi con apposito decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana" (art. 14, comma 1). La disciplina regionale vigente, va opportunamente integrata, prevedendo espressamente l'obbligo di accREDITAMENTO per tutte le istituzioni, ivi comprese quelle scolastiche. **L-INT***

*Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente modificata dalla Legge n. 6/2020, prescrive che " 1. Fanno parte del sistema regionale gli organismi di formazione professionale accreditati secondo la normativa vigente ed in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero della Pubblica Istru-*



zione 29 novembre 2007 (Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e gli istituti professionali statali nel rispetto della loro autonomia e in regime di sussidiarietà secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale" (art. 3, comma 1, articolo non modificato dalla l. n. 6/2020); e che il sistema regionale prevede anche "c) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'articolo 4, comma 4 del d.lgs. 61/2017 presso gli istituti professionali statali, in via sussidiaria rispetto all'offerta formativa indicata alle precedenti lettere a) e b), nel rispetto dei criteri generali stabiliti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 maggio 2018 e con le modalità definite attraverso appositi accordi tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale" (art. 5, comma 1, lett. c, come modificato dalla legge n. 6/2020). La disciplina regionale vigente, va opportunamente integrata, prevedendo espressamente l'obbligo di accreditamento per tutte le istituzioni, ivi comprese quelle scolastiche. **L-INT**

## 5.6. Le condizioni cui è subordinata l'erogazione dei percorsi di IeFP in via sussidiaria da parte degli Istituti Professionali

**La norma generale:** sono prescritte le condizioni cui è subordinata l'erogazione dei percorsi di IeFP da parte della IP in via sussidiaria, ed in particolare il previo accreditamento regionale secondo le modalità definite dagli «accordi» tra la singola Regione e Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 7, comma 2 (vedi art. 4, comma 4, primo periodo), e le modalità realizzative di tali percorsi di IeFP sono stabiliti, nel rispetto dei «criteri generali» sanciti con un apposito Decreto interministeriale approvato previa intesa tra Stato e Regioni ai sensi dell'art. 7, comma 1, sono definite a livello regionale mediante un apposito accordo tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale (vedi art. 4, comma 4, secondo periodo). Tra l'altro, si introduce un'unica modalità di erogazione dei percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà da parte delle Istituzioni scolastiche accreditate, venendo così meno le due modalità – quella integrativa e quella complementare – che erano state introdotte con il D.P.R. n. 87/2010 (che è progressivamente disapplicato, a partire dalle prime classi attivate nell'anno scolastico 2018-2019 negli Istituti Professionali).

*Nella Regione Sicilia la Legge regionale n. 23/2019 prescrive che "3. L'iscrizione ai percorsi IeFP può avvenire presso gli organismi accreditati per l'erogazione dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), che abbiano realizzato e completato positivamente la sperimentazione triennale di un singolo percorso di istruzione e formazione professionale ovvero presso gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà integrativa" (art. 6, comma 3). La disciplina regionale vi-*

gente va dunque opportunamente integrata, prevedendo il rispetto delle predette condizioni, e anche corretta là dove prevede la "sussidiarietà integrativa". **L-COR**

*Nella Regione Umbria la Legge regionale n. 30/2013, così come recentemente modificata dalla Legge n. 6/2020, prescrive che il sistema regionale prevede anche "c) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'articolo 4, comma 4 del d.lgs. 61/2017 presso gli istituti professionali statali, in via sussidiaria rispetto all'offerta formativa indicata alle precedenti lettere a) e b), nel rispetto dei criteri generali stabiliti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 maggio 2018 e con le modalità definite attraverso appositi accordi tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale" (art. 5, comma 1, lett. c, come modificato dalla Legge 6/2020). La disciplina regionale vigente, dunque, è coerente con la norma generale. **L-OK***

## **6. Considerazioni di sintesi a conclusione della ricerca**

Al termine della ricerca che si è sviluppata in questi ultimi due anni con l'analisi delle discipline della IeFP vigenti in tutte le Regioni e Province Autonome, si fornisce al lettore uno schema complessivo che consente di comprendere, con un solo sguardo, in quale misura le norme generali poste dal D.lgs. n. 61/2017 in relazione alla IeFP risultino effettivamente recepite nelle molteplici realtà istituzionali territorialmente competenti. A tal fine, nello schema riassuntivo è indicato, per ciascuna Regione e Provincia Autonoma ed in relazione ad ogni norma generale, l'esito delle valutazioni dettagliatamente esposte e motivate nei singoli contributi che sono stati pubblicati in questa Rivista. Si tratta, a ben vedere, di una mappa che permette di cogliere con immediatezza il grado di "coerenza", o, viceversa, di "incoerenza" delle discipline dettate dalle singole Regioni e Province Autonome rispetto all'assetto complessivamente delineato per tutto il territorio nazionale dal Decreto legislativo n. 61/2017 che ha posto le più recenti norme generali sull'Istruzione professionalizzante riferibili alla IeFP. Dunque, una mappa sul grado di "coerenza vs. incoerenza" nazionale dei singoli modelli territoriali di IeFP.

In definitiva, dalla mappa conclusivamente allegata risulta che, a distanza di tre anni dall'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 61/2017, **soltanto in una minoranza dei casi, ed esattamente in 59 delle 252 rilevazioni qui compiute, e cioè nel 23% rispetto al totale, la disciplina (legislativa o provvedimentale) vigente nelle Regioni e Province Autonome è coerente con le norme generali poste dal D.lgs. n. 61/2017 con riferimento alla IeFP.** Peraltro, in quasi un terzo di questi casi, ed esattamente in 19 casi, e quindi nell'8 % rispetto al totale delle rilevazioni, le predette norme generali risultano recepite con atti provvedi-

mentali adottati in via amministrativa, i quali, pertanto, sono privi di quella corrispondente previsione di legge che ne renderebbe stabile e certo il fondamento normativo.

Dunque, sulla base dei dati raccolti nella presente ricerca, **nella larga maggioranza dei casi, cioè in 193 valutazioni, e quindi nel 77% del complesso della rilevazioni qui compiute, la disciplina vigente a livello territoriale (regionale o delle Province Autonome) in tema di leFP richiede ancora opportune e necessarie integrazioni, correzioni e aggiornamenti**, ovvero, più esattamente, andrebbe integrata perché lacunosa rispetto a quanto previsto dalle norme generali, o andrebbe corretta in quanto presente aspetti palesemente contraddittori o contrastanti con le stesse norme generali, o andrebbe comunque approvata, perché attualmente del tutto mancante. E tale incoerenza è riscontrabile anche per alcune valutazioni relative a discipline legislative approvate o comunque integrate o corrette dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 61/2017.

Ovviamente, deve aggiungersi che i dati qui indicati sono quantitativi, e, pertanto, non tengono conto del "peso specifico" proprio di ciascuna norma generale riferibile alla leFP. E' evidente, ad esempio, che la mancanza di una disposizione legislativa che consenta alle Istituzioni formative accreditate di erogare i percorsi di leFP è senz'altro più grave e, dunque, determina una divaricazione del modello territoriale di leFP molto più rilevante rispetto ad altre possibili lacune o contraddizioni tra la disciplina prescritta a livello territoriale e le norme generali poste in sede nazionale.

In conclusione, pure scontando la possibile presenza di eventuali errori o sviste nell'esame e nell'interpretazione delle vigenti discipline territoriali, è riscontrabile un'elevata incoerenza tra le norme generali sull'Istruzione professionalizzante – anche o direttamente – riferibili alla leFP e desumibili dal recente D.lgs. n. 61/2017, e le discipline prescritte dalle Regioni e Province Autonome. Per di più, in alcuni Enti manca ancora un atto legislativo che sia espressamente, compiutamente e sistematicamente dedicato alla leFP. In tali Enti le scelte in materia di leFP sono compiute essenzialmente in via amministrativa e, quindi, la normativa di rango primario applicata risulta essere quella di provenienza comunitaria, quella nazionale e, talora, quella regionale che si riferisce ancora genericamente alla "Formazione Professionale" e che, talvolta, è addirittura anteriore alla stessa legge di revisione costituzionale del 2001. Per tutti questi motivi, appare ancor più evidente l'esigenza di un diffuso ed attento intervento legislativo delle istituzioni territoriali in materia di leFP. Talvolta sarà necessario un vero e proprio cambiamento di rotta, in altri casi basterà procedere ad opportune correzioni o soltanto a limitate integrazioni. In ogni caso, è una questione "nazionale" che ricade nella piena responsabilità delle Istituzioni territoriali.

I modelli territoriali rispetto alle "norme generali sull'istruzione" professionalizzante poste dal Decreto legislativo n. 61/2017 con riferimento alla IeFP

	Abruzzo	Basilicata	Campania	Calabria	Emilia-R.	FVG	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	V.d'A.	Veneto	Bolzano	Trento		
<b>Norme generali sui diritti di Istruzione professionalizzante</b>																							
5.1: La garanzia di diritti di istruzione professionale	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-OK	L-OK	L-OK	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-OK	L-OK	L-OK	L-OK	P-INT	L-OK	L-OK	L-INT	L-INT	
5.2: La garanzia di diritti di istruzione per la vita e la SP	P-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-OK	L-OK	L-OK	P-INT	P-INT	P-INT	P-INT	P-OK	L-OK	L-OK	L-OK	P-OK	L-OK	L-OK	L-INT	L-INT	
5.3: Il diritto di istruzione per la vita e la SP	P-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-OK	L-OK	L-OK	P-INT	P-INT	P-INT	P-INT	P-OK	L-OK	L-OK	L-OK	P-OK	L-OK	L-OK	L-INT	L-INT	
5.4: Il diritto di istruzione per la vita e la SP	P-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-OK	L-OK	L-OK	P-INT	P-INT	P-INT	P-INT	P-OK	L-OK	L-OK	L-OK	P-OK	L-OK	L-OK	L-INT	L-INT	
5.5: Il diritto di istruzione per la vita e la SP	P-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-OK	L-OK	L-OK	P-INT	P-INT	P-INT	P-INT	P-OK	L-OK	L-OK	L-OK	P-OK	L-OK	L-OK	L-INT	L-INT	
5.6: Il diritto di istruzione per la vita e la SP	P-OK	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-OK	L-OK	L-OK	P-INT	P-INT	P-INT	P-INT	P-OK	L-OK	L-OK	L-OK	P-INT	L-OK	L-OK	L-INT	L-INT	
<b>Norme generali sul diritto IeFP</b>																							
5.1: L'implementazione del diritto di istruzione professionalizzante	P-OK	L-OK	L-OK	L-OK	L-OK	L-OK	L-OK	L-OK	L-OK	P-OK	P-INT	P-OK	L-INT	L-OK	L-OK	L-OK	L-OK	P-OK	L-OK	L-OK	L-OK	L-OK	L-OK
5.2: Il diritto di istruzione, dopo la scuola secondaria di primo grado, per la vita e la SP	P-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-OK	L-OK	L-OK	P-INT	P-INT	P-INT	P-INT	P-OK	L-OK	L-OK	L-OK	P-OK	L-OK	L-OK	L-INT	L-INT	L-INT
5.3: Il diritto di istruzione, dopo la scuola secondaria di primo grado, per la vita e la SP	P-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-OK	L-OK	L-OK	P-INT	P-INT	P-INT	P-INT	P-OK	L-OK	L-OK	L-OK	P-OK	L-OK	L-OK	L-INT	L-INT	L-INT
5.4: Il diritto di istruzione per la vita e la SP	P-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-OK	L-OK	L-OK	P-INT	P-INT	P-INT	P-INT	P-OK	L-OK	L-OK	L-OK	P-OK	L-OK	L-OK	L-INT	L-INT	L-INT
5.5: Il diritto di istruzione per la vita e la SP	P-OK	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-OK	L-OK	L-OK	P-INT	P-INT	P-INT	P-INT	P-OK	L-OK	L-OK	L-OK	P-OK	L-OK	L-OK	L-INT	L-INT	L-INT
5.6: Le condizioni di erogazione della IeFP in via ordinaria	P-OK	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-OK	L-OK	L-OK	P-INT	P-INT	P-INT	P-INT	P-OK	L-OK	L-OK	L-OK	P-INT	L-OK	L-OK	L-INT	L-INT	L-INT

Legende:

L-OK: Implementazione regolare (conferma) per il diritto di istruzione professionalizzante  
 L-INT: Implementazione regolare da integrare rispetto al diritto di istruzione professionalizzante  
 P-OK: Implementazione regolare (conferma) per il diritto di istruzione professionalizzante  
 P-INT: Implementazione regolare da integrare rispetto al diritto di istruzione professionalizzante